

Depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalla medesima parte opp.te, avuto riguardo dei criteri di cui all'art. 4. I comma, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in un luogo diverso da quello indicato nell'art.4 citato; tenuto conto del gravoso carico di ruolo;

FISSA

Nuova udienza in data 08.11.2019, ore 10.30, al solo fine di verificare l'esito della procedura di mediazione;

PRECISA

Che per mediazione disposta dal giudice si intende che il tentativo di mediazione debba essere effettivamente avviato e che le parti, anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere, adempiano effettivamente all'ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l'esistenza di (documentate) questioni pregiudiziali che di fatto ne impediscano la procedibilità;

PRECISA

Altresì che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente (o tramite un procuratore a conoscenza dei fatti di causa ex. art. 185 c.p.c) e munite dell'assistenza dei rispettivi Avvocati; e con riserva di qualsivoglia ulteriore statuizione; avvisando sin d'ora le parti che la eventuale ingiustificata mancata partecipazione a detta procedura potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione, nonché ai fini del regolamento delle spese di lite, ed anche, eventualmente, ex art. 96 comma cpc

Si comunichi:

Frosinone, addì 24/04/2019